



Regolamento Applicativo dello Statuto della Società di Mutuo Soccorso Mutua Mia

(Il presente Regolamento è in vigore a far data dal 30 marzo 2016)

Art.1 – Ammissione dei soci

Possono richiedere l'ammissione alla Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA (d'ora innanzi indicata come MUTUA MIA), in qualità di Soci (d'ora innanzi indicati anche come Associati), tutte le persone fisiche o giuridiche che ne facciano domanda. Tutte le richieste verranno poi valutate dal Consiglio Direttivo (d'ora innanzi anche CD) della Mutua, sulla base delle disposizioni contenute nello Statuto e nel presente Regolamento Applicativo.

Art. 2 – Modalità di Ammissione

Per l'ammissione alla MUTUA MIA, l'aspirante Socio dovrà:

- a) Compilare e sottoscrivere la domanda di ammissione redatta su apposito modulo messo a disposizione da MUTUA MIA; la domanda di adesione alla Mutua può essere effettuata, oltre che tramite sottoscrizione di modulo cartaceo, anche tramite compilazione di form elettronico via web o tramite adesione per via telefonica purché registrata;
- b) Provvedere al versamento della Quota Associativa annuale nonché, qualora si intenda aderire anche ad uno dei Sussidi messi a disposizione da MUTUA MIA, provvedere al versamento del Contributo Associativo annuale, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e per gli importi indicati nel presente Regolamento;
- c) Nel caso in cui, per alcune categorie di Soci, non sia prevista la compilazione di una apposita domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio, quest'ultimo potrà presentare richiesta libera di ammissione, in forma scritta, indirizzata alla sede legale della Mutua.

Art. 3 – Iscrizione nel Libro dei soci

Il Consiglio Direttivo, una volta accettata la domanda di ammissione, provvederà ad iscrivere il nominativo del nuovo Socio, all'interno del Libro dei Soci, in base alle corrispondente tipologia indicata al successivo Art 8, dandone conferma scritta all'interessato. Se il CD non dovesse accettare, per qualsiasi motivo, la domanda di ammissione, comunicherà all'aspirante Socio, entro 30 giorni dalla relativa delibera del Consiglio Direttivo la mancata accettazione, a mezzo e-mail, fax o lettera raccomandata. L'iscrizione a Socio decorre dalle ore 24 della delibera di accettazione della domanda di ammissione.

Art.4 - Conoscenza dello Statuto e del Regolamento applicativo

Il Socio deve attenersi scrupolosamente a tutte le norme e prescrizioni contenute nello Statuto sociale e nel Regolamento Applicativo, nonché a tutte le delibere regolarmente assunte dagli organi statutari ed alle comunicazioni dirette ai Soci. Si impegna inoltre a conoscere e rispettare i Sussidi Sanitari relativi alle prestazioni sanitarie aggiuntive, ed eventualmente dallo stesso sottoscritti. All'atto della domanda di ammissione, l'aspirante Socio si impegna a prendere conoscenza delle norme contenute nello Statuto sociale, nel Regolamento Applicativo vigente e nei Sussidi Sanitari aggiuntivi da lui prescelti in fase di domanda di ammissione. La Mutua garantisce la messa a disposizione di tutta la documentazione sociale in favore dell'Associato tramite il sito internet della Mutua; si impegna inoltre ad inviare all'Associato (o a pubblicare sul sito internet) avvisi e comunicazioni inerenti modifiche dell'organizzazione sociale, messa a disposizione di nuovi servizi e, più in generale, ogni informazione utile e significativa riguardante la Mutua medesima. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo e-mail o all'indirizzo di residenza/domicilio, indicati dall'Associato nell'apposita Domanda di Adesione (v. Art. 11 e seguenti). Sarà pertanto cura dell'Associato comunicare tempestivamente a MUTUA MIA eventuali variazioni della residenza, domicilio o e-mail.

Art. 5 – Contributi associativi straordinari

Il Consiglio Direttivo potrà deliberare l'erogazione di sussidi straordinari ai Soci colpiti da eventi di particolare gravità. Tale eventualità è demandata all'autorità decisionale del CD, il quale valutati gli eventi, potrà deliberare dei sussidi straordinari a suo insindacabile giudizio.

Art. 6 – Fondi Speciali

Ai fini puramente solidaristici il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà deliberare la costituzione di fondi speciali con destinazione vincolata, dai quali prelevare somme da destinare ad Enti, Società ed Istituti di ricerca in campo sanitario, di studio in campo mutualistico, di beneficenza, di volontariato, operanti sia sul territorio nazionale che nel resto del Mondo.

Art. 7 – Fondi Integrativi

Al fine di dare pratica attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 s.m.i. e dal D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i., la Mutua Soccorso ha facoltà di promuovere la costituzione e/o gestione di Fondi Sanitari Integrativi. La formazione delle delibere, dei regolamenti, delle norme applicative e degli adempimenti necessari è demandata al Consiglio Direttivo.

Art. 8 – Categorie di Soci

I Soci di MUTUA MIA si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti e obblighi, definite nello Statuto della MUTUA MIA all'art. 5 "Categorie di Soci ":

- Soci Ordinari (persone fisiche)

- Soci Partecipanti
- Soci Partecipanti fruitori
- Soci Promotori mutualistici
- Soci Finanziatori
- Soci Onorari

ART. 9 – Categorie di Soci che prevedono un accordo aggiuntivo

L'acquisizione della qualifica di una delle categorie di Soci sotto riportate, è subordinata alla formalizzazione di appositi contratti e/o Convenzioni deliberati dal CD della MUTUA MIA, finalizzati a regolamentare le attività svolte dai Soci medesimi:

- Socio Promotore
- Socio Partecipante

Art. 10 - Norme valide per tutte le categorie di Soci aventi diritto a tutti i sussidi e a tutte le prestazioni e/o assistenze mutualistiche previste dal rapporto associativo

Fermo restando quanto previsto al precedente Art. 9, tutte le categorie dei Soci di cui all'Art. 9 del presente Regolamento, come indicate nello Statuto della MUTUA MIA, sono disciplinate dalle previsioni del presente Regolamento, anche con riferimento alle relative quote e contributi associativi da versare, ove previsti. I contributi aggiuntivi previsti per l'accesso a specifici Sussidi Sanitari, verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio Direttivo di MUTUA MIA, e portati alla conoscenza dei Soci al momento della relativa richiesta di adesione a specifici Sussidi Sanitari.

Art. 11 – Ammissione e Quote dei soci Ordinari

Possono richiedere l'ammissione alla MUTUA MIA, quali Soci Ordinari, tutte le persone fisiche residenti in Italia al momento della sottoscrizione, ma anche più generalmente nell'Unione Europea, che ne facciano richiesta:

- compilando in ogni sua parte e sottoscrivendo la Domanda di Ammissione fornita da MUTUA MIA;
- pagando la Quota Associativa annuale quantificata dalla MUTUA MIA in € 20 (euro venti/00), da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione a Socio.

Nella Domanda di Ammissione l'Associando potrà inoltre:

- indicare l'eventuale Sussidio Sanitario prescelto provvedendo contestualmente al versamento del relativo contributo aggiuntivo (nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo); ove espressamente previsto, il contributo aggiuntivo potrà essere corrisposto a MUTUA MIA in rate, previa autorizzazione rilasciata dall'Associando al pagamento delle rate mediante rid bancario o carta di credito;
- indicare gli eventuali familiari beneficiari dei Sussidi Sanitari, i quali saranno iscritti ad MUTUA MIA in qualità di Soci Partecipanti fruitori. Qualora l'Associando intenda aderire ad uno dei Sussidi Sanitari, dovrà provvedere

anche al pagamento del Contributo Associativo di Base annuale quantificato dalla MUTUA MIA in €15, da versarsi in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione della domanda di ammissione; in virtù della adesione alla Mutua e al pagamento del contributo associativo di base, il Socio Ordinario avrà diritto a quanto riportato nel Sussidio Sanitario aggiuntivo denominato "Contributo Associativo di base".

La Quota Associativa di € 20 dovrà essere versata dal Socio Ordinario annualmente, ad ogni successiva scadenza annuale.

Qualora abbia aderito ad uno dei Sussidi Sanitari messi a disposizione da MUTUA MIA, l'Associato dovrà provvedere annualmente anche al versamento del Contributo Associativo di Base di € 15 ed al contributo aggiuntivo relativo al Sussidio Sanitario, ad ogni scadenza annuale. Il valore della Quota Associativa Annuale, del Contributo Associativo di Base e dei contributi aggiuntivi dei Sussidi Sanitari messi a disposizione degli Associati, potranno essere modificati di anno in anno con delibera del Consiglio Direttivo, in ragione del corretto perseguimento degli scopi sociali e dei più ampi interessi di tutti gli Associati; in caso di variazione in aumento dei valori di cui sopra, sarà cura di MUTUA MIA informarne l'Associato – mediante comunicazione da effettuarsi con le modalità di cui al precedente Art. 4 – almeno 90 giorni prima della scadenza del sussidio.

L'ammissione del nuovo Socio alla Mutua è comunque subordinata ad apposita delibera del CD. Non saranno in ogni caso ammesse le domande di ammissione che siano:

- prive di Autorizzazione al Trattamento dei Dati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- prive di sottoscrizione dell'Associando;
- prive dei dati identificativi dell'Associando.

Art.12 – Ammissione e quote dei Soci Partecipanti

Possono richiedere l'ammissione alla MUTUA MIA quali Soci Partecipanti:

- le persone giuridiche, le associazioni o enti che ne facciano richiesta. La Mutua accetterà i Soci Partecipanti attraverso la sottoscrizione di appositi accordi. Tali accordi possono anche determinare l'entità delle quote associative secondo il disposto dell'Art. 5 dello Statuto.

Art.13 – Ammissione e quote Soci Promotori Mutualistici

Possono richiedere l'ammissione alla MUTUA MIA quali Soci Promotori:

- le persone fisiche o giuridiche, associazioni, enti che ne facciano richiesta. La Mutua accetterà i Soci Promotori attraverso la sottoscrizione di appositi incarichi.

Dovranno necessariamente e preventivamente essere iscritti a MUTUA MIA in qualità di Soci Ordinari tutte le persone fisiche incaricate di svolgere l'attività di promozione mutualistica.

Art. 14– Prestazioni aggiuntive previste nei Sussidi Sanitari e relativi contributi aggiuntivi

L'erogazione di prestazioni aggiuntive rispetto alle prestazioni di base garantite da MUTUA MIA in ragione del versamento del Contributo Associativo di Base, è subordinata alla sottoscrizione di un Sussidio Sanitario fra quelli messi a disposizione e deliberati da MUTUA MIA, nonché al versamento del relativo contributo aggiuntivo previsto. Tali prestazioni aggiuntive sono individuate negli appositi Sussidi Sanitari i quali costituiscono parte integrante del presente Regolamento. Il/i Sussidio/i Sanitario aggiuntivo/i prescelto/i dal Socio e

l'indicazione dei contributi aggiuntivi dovuti è/sono consegnato/i dalla MUTUA MIA o da incaricato della MUTUA MIA all'atto della richiesta di ammissione a Socio. Tutti i contributi aggiuntivi sono definiti e deliberati dal CD della MUTUA MIA e possono essere soggetti a revisione annuale in base agli andamenti tecnici della MUTUA MIA e a suo insindacabile giudizio.

Art. 15 – Convenzioni

Il Consiglio Direttivo di MUTUA MIA può stipulare Convenzioni per l'associazione collettiva di persone fisiche provenienti da aziende, mutue, cooperative, associazioni, enti o casse, individuando specifiche modalità di adesione degli associati, specifici Sussidi Sanitari e ogni altra previsione inerente l'adesione – inclusa l'entità delle quote - e l'erogazione delle prestazioni.

Art. 16 – Decorrenza e durata della iscrizione a libro soci

Tutte le domande di ammissione che perverranno alla MUTUA MIA, saranno valutate dal CD e l'iscrizione – in caso di accoglimento della domanda – decorrerà dalle ore 24:00 del giorno dell'avvenuta delibera. La MUTUA MIA valuterà solo ed esclusivamente quelle domande di adesione pervenute alla MUTUA MIA e che siano complete di tutti i dati richiesti, e per le quali risulti sia andato a buon fine il pagamento delle quote associative e dei contributi (ove previsti). I contributi associativi e la quota associativa hanno valore annuale decorrente dal giorno di delibera del CD che ha ammesso il Socio (fatto salvo quanto diversamente pattuito in singoli Regolamenti Aggiuntivi, Convenzioni, Sussidi Sanitari o delibere del CD). L'adesione del Socio alla Mutua si intende sempre tacitamente rinnovata di anno in anno, in mancanza di disdetta da parte del Socio fatta pervenire a MUTUA MIA in forma scritta mediante raccomandata a.r. almeno 60 giorni prima della relativa scadenza. Eventuali eccezioni alla sopra riportata disciplina della data di decorrenza dell'iscrizione e/o del tacito rinnovo potranno essere disciplinati dalla MUTUA MIA nelle Convenzioni o con apposite delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 17– Limite di età

Tutti i Soci della MUTUA MIA (persone fisiche) in regola con il pagamento della Quota Associativa e il Contributo Associativo di base, potranno usufruire dei servizi e presta-

zioni riportati nel Sussidio Sanitario aggiuntivo denominato “Contributo Associativo di Base” e di cui sopra, senza alcun limite di età. Per le prestazioni e i servizi previsti da ogni altro Sussidio Sanitario aggiuntivo della MUTUA MIA varranno invece – solo se previsti - i limiti di età indicati nel Regolamento dello specifico sussidi.

Art. 18 – Decorrenza e durata del diritto alle prestazioni sanitarie e ai servizi mutualistici previsti nei Sussidi Sanitari aggiuntivi

I Sussidi Sanitari aggiuntivi prescelti dal Socio si intenderanno in decorrenza dalle ore 24.00 del primo giorno del mese successivo della relativa delibera del CD.

Dalla data di decorrenza di cui sopra, si presume quindi la piena e consapevole conoscenza delle norme relative alle prestazioni aggiuntive relative al Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, che saranno comunque sempre a disposizione dell'Associato sia sul sito internet della Mutua sia nella sede stessa della Società di Mutuo Soccorso. L'adesione ai singoli Sussidi Sanitari si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, ove non intervenga disdetta per iscritto da parte del Socio effettuata nei tempi e modi indicati nel Regolamento dello specifico sussidio. Eventuali eccezioni al tacito rinnovo verranno regolamentati dalla MUTUA MIA nei Regolamenti aggiuntivi stessi, nelle Convenzioni o con apposite deliberazioni della MUTUA MIA.

Art. 19 – Pagamento dei contributi associativi

Il pagamento dei contributi associativi può essere effettuato solo attraverso le modalità sotto indicate o diversamente pattuite con apposite deliberazioni, Convenzioni o Sussidi Sanitari aggiuntivi:

- pagamento con ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE intestato a Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA;
- accredito sul c/c bancario della Società di Mutuo Soccorso;
- mediante sottoscrizione di apposita delega da parte del Socio, lavoratore dipendente di un'azienda che abbia sottoscritto con la Mutua uno specifico accordo per la trattenuta in busta paga dei contributi associativi;
- altri mezzi predisposti dalla Mutua comunque confacenti al riconoscimento per le detrazioni fiscali del contributo associativo versato.

In caso di ritardo nel pagamento dei contributi associativi, la Mutua non è tenuta ad avvisare i Soci della scadenza del pagamento dei contributi associativi. Eventuali solleciti al pagamento inviati al Socio, potranno essere effettuati nel solo interesse del Socio ed al fine di agevolare il funzionamento amministrativo della Mutua. In tutti i casi sarà sempre data adeguata evidenza delle modalità di pagamento sia nei moduli di richiesta di ammissione che nelle eventuali convenzioni.

Art. 20– Revoca

Il sottoscrittore della domanda di adesione alla MUTUA MIA può esercitare il diritto di revoca entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla sottoscrizione della domanda di adesione

medesima, inviando lettera raccomandata A/R alla Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA.

Art. 21– Recesso dalla qualifica di Socio

Il Socio ha diritto di recesso dalla MUTUA MIA in qualsiasi momento, inviando raccomandata alla Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA almeno 60 gg. prima della scadenza annuale della qualifica di Socio, da formalizzarsi - pena la sua inefficacia e/o invalidità ad ogni e qualsivoglia effetto - a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede legale della MUTUA MIA. Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcuna quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 22 – Recesso dai Sussidi Sanitari Aggiuntivi

Il Socio ha altresì il diritto di recesso da ogni singolo Sussidio Sanitario aggiuntivo prescelto, da esercitarsi – a mezzo raccomandata A/R inviata alla sede della Società di Mutuo Soccorso MUTUA MIA- almeno 60 gg. prima della scadenza annuale prevista per il proprio Sussidio Sanitario aggiuntivo. Qualora il Socio non abbia versato per intero i contributi aggiuntivi (in caso di pagamento frazionato), lo stesso è comunque tenuto a saldare la parte di contributi aggiuntivi mancanti. In ogni caso il Socio receduto non ha diritto alla restituzione di alcun quota del fondo sociale, né di alcuna somma precedentemente versata.

Art. 23 – Patologie preesistenti l'adesione

Il diritto alle prestazioni elencate nei relativi Sussidi Sanitari aggiuntivi, salvo esplicite e specifiche deroghe, non compete in ogni caso quando la richiesta della prestazione sia conseguenza di patologie o infortuni, fatti o eventi preesistenti alla data della domanda di ammissione, sia se inerenti direttamente il Socio, sia se inerenti agli Avenuti Diritto / Beneficiari delle prestazioni.

Art. 24– Morte del Socio avente diritto

In caso di morte del Socio avente diritto , la Mutua, che persegue finalità di interesse generale, provvederà a liquidare i sussidi spettanti per tale evenienza agli eredi legittimi nelle misure e nelle forme previste dal Codice civile, previa richiesta scritta degli stessi. Alternativamente i sussidi verranno liquidati agli eventuali beneficiari indicati dal Socio ordinario in vita oppure secondo le disposizioni del Codice civile in materia di successione testamentaria, a seguito di loro richiesta scritta. Gli eredi legittimi e/o i beneficiari ai quali andranno liquidati i sussidi dovranno delegare, con procura autenticata da un notaio o altra autorità competente, uno solo di loro riscuotere l'intera somma concessa. Tale pagamento avrà effetto liberatorio ai sensi di legge nei confronti di tutti gli eredi legittimi e/o beneficiari.

Art. 25– Perdita delle prestazioni sanitarie per morosità - Decadenza dalla qualifica di Socio

Al Socio, in ritardo con i pagamenti dei contributi associativi, non spettano:

- a) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - per eventi verificatisi dal primo giorno del mese in cui è divenuto moroso;
- b) le prestazioni / rimborsi indicati nei Sussidi - nessuno escluso - maturati per eventi verificatisi antecedentemente al primo giorno di morosità e, a tale data richiesti, non ancora liquidati dalla Mutuo Soccorso, sino alla concorrenza massima dell'importo dei contributi associativi per il quale il Socio risulta moroso, maggiorato degli interessi di mora al tasso legale corrente maturati dal primo giorno di morosità. Se il Socio sana interamente - per capitale e per interessi di mora maturati - la predetta morosità entro 180 giorni, dalla avvenuta scadenza, avrà diritto a:
 - le prestazioni / rimborsi determinati da eventi verificatisi dopo la sanatoria;
 - le prestazioni / rimborsi di cui al precedente comma, lettera b).

In ogni caso, se la morosità, supera i 180 giorni, il Socio decade ipso jure da tale qualifica con ogni conseguente effetto, ivi compresa l'esclusione dalla qualifica di Socio e la sua cancellazione dal libro dei Soci. In tale ultima ipotesi il Socio decade dal diritto per qualunque sussidio. In caso di decesso del Socio, se questo avviene nel primo giorno di ritardo per il pagamento del contributo anticipato dei contributi associativi, o comunque successivamente, agli eredi non spettano i sussidi eventualmente maturati dal Socio in vita.

Art. 26– Conservazione delle ricevute

La Mutua MUTUA MIA entro il 31 Marzo di ogni anno renderà disponibile per il Socio la ricevuta fiscale di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per tutti i contributi associativi e quote associative versati nell'anno precedente. Tutte le ricevute dei versamenti dei contributi associativi dovranno essere conservate dal Socio a comprova dei pagamenti effettuati, entro il termine di prescrizione di cinque anni.

Art. 27– Obbligo di notifica dati

Al fine di consentire l'accesso alle prestazioni sanitarie previste nei Sussidi Sanitari anche in favore degli aventi diritto, il Socio deve necessariamente comunicare, all'atto della richiesta di ammissione, il proprio stato di famiglia e la propria residenza. La Mutua si riserva il diritto di poter richiedere in ogni circostanza la presentazione dello stato di famiglia anagrafico e di ogni altra documentazione ritenuta utile e/o necessaria per l'attribuzione dei sussidi o dei servizi mutualistici.

Art. 28– Documentazione richiesta per l'erogazione di prestazioni sanitarie (richieste di rimborso in forma diretta e/o indiretta e di indennizzo)

La Mutuo Soccorso stabilisce - nel rispetto dello Statuto sociale, del Regolamento applicativo e dei Regolamenti dei singoli Sussidi Sanitari aggiuntivi - la documentazione necessaria da produrre a supporto di ciascuna domanda di erogazione delle

prestazioni. Il Socio, con la domanda di ammissione, prende coscienza che la Mutua può richiederli tutta la documentazione, anche antecedente la domanda di ammissione, che ritiene opportuna a conferma della validità della domanda di erogazione delle prestazioni / servizi richiesti, con particolare riferimento ai sussidi di natura sanitaria. Tale documentazione può essere richiesta anche d'iniziativa dalla Mutuo Soccorso agli enti competenti al relativo rilascio.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione può comportare l'impossibilità di procedere all'erogazione del rimborso richiesto e la decadenza dal diritto al sussidio, qualora la documentazione medesima non venga fornita entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di rimborso.

Il rimborso delle spese conseguenti ad eventi che dipendono da responsabilità di terzi (quale ad esempio le spese di cura e riabilitazione dovute ad incidente stradale) è subordinato alla comunicazione alla Mutua di tutti i dati identificativi del terzo responsabile nonché delle circostanze dell'evento ed all'assunzione dell'obbligo da parte del Socio di rimborsare alla Mutua - entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse - le somme già pagate dalla Mutua stessa ed eventualmente riconosciute al Socio dal responsabile del danno o dal suo assicuratore.

Art. 29 – Trattamento dei dati personali (D.lgs. 196/2003)

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione, il Socio, preso atto dell'informativa fornita dalla Mutuo Soccorso ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche e integrazioni, esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali secondo quanto riportato nella stessa informativa.

Art. 30– Esclusione di responsabilità della Mutuo Soccorso per prestazioni erogate presso strutture e/o da professionisti convenzionati

La MUTUA MIA è da ritenersi esclusa da ogni responsabilità anche indiretta, a qualsiasi titolo, nessuno escluso, per eventuali danni arrecati al Socio e/o ai propri aventi diritto a seguito delle prestazioni (in particolare quelle sanitarie) erogate presso strutture o da professionisti convenzionati con la Mutuo Soccorso o con la società incaricata di erogare servizi di network sanitario e servizi di gestione delle pratiche di rimborso sia in forma diretta che indiretta.

Art. 31– Modifiche deliberate dal Consiglio Direttivo

Il CD nei casi di particolare necessità può deliberare modifiche al presente Regolamento applicativo ed a qualunque altro Regolamento, con l'obbligo di comunicare tali modifiche alla prima Assemblea utile dei soci.

Art. 32 – Adesione a più classi di prestazioni

Al Socio ammesso congiuntamente anche ad una o più prestazioni aggiuntive, che possano prevedere più sussidi o servizi per il medesimo stato di disagio, viene riconosciuto un solo sussidio nella prestazione economicamente più favorevole per il Socio medesimo. Tale principio vale anche all'interno dello stesso sussidio che

preveda il rimborso e/o l'indennizzo derivante dallo stesso evento: varrà sempre il principio del riconoscimento del rimborso e/o dell'indennizzo per la garanzia economicamente più favorevole per il Socio.

Art. 33– Operatività della Mutualità

Le prestazioni fornite dalla Mutua sono operanti nei termini previsti dal Regolamento del sussidio scelto e sottoscritto dal Socio. Pertanto la decorrenza dei sussidi, l'oggetto dei servizi e delle prestazioni, i massimali, i rimborsi, le quote di spesa a carico dell'Associato, i casi di non operatività delle prestazioni e la disciplina dei rimborsi relativi a malattie preesistenti all'iscrizione, sono disciplinati dal Regolamento del sussidio effettivamente scelto dal Socio.

ART. 34 – Detrazioni fiscali

Il contributo associativo che il socio ha versato a Mutua Mia è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 19% di un importo non superiore ad € 1.300. La detrazione è prevista dalla Legge e da questa può essere di anno in anno modificata in aumento o in riduzione; il beneficio è consentito a condizione che il versamento di tali contributi sia eseguito tramite assegno o bonifico bancario intestati alla MUTUA MIA.

ART. 35 – Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Socio è tenuto hanno efficacia dal momento in cui pervengono alla direzione della Mutua e solo se fatte a mezzo Posta Elettronica Certificata oppure tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 36 - Controversie

In caso di controversie di natura medica sull'indennizzabilità del danno, le Parti possono conferire, per iscritto, mandato di decidere, a norma e nei limiti delle condizioni del sussidio, ad un collegio di tre Medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio.

Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza del Socio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispense da ogni formalità di legge, e sono vincolanti tra le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per la Parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale, tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

ART. 37 – Foro competente

Foro competente è quello di Roma, luogo ove ha sede la MUTUA MIA.

ART. 38 – Altre coperture sanitarie

Se il Socio, per il medesimo rischio, ha contratto separatamente più coperture presso diversi enti o società che forniscono assistenza sanitaria è tenuto ad avvisare per iscritto la MUTUA pena la decadenza delle garanzie del presente sussidio. Nel caso si verifichi un evento per il quale il Socio debba sostenere delle spese mediche, la richiesta di rimborso andrà effettuata prima all'altro ente o società: Mutua Mia coprirà – nei termini e con i limiti previsti dallo specifico sussidio in vigore – i soli importi rimasti a carico del Socio dopo tale richiesta.

ART. 39 - Prova

E' a carico del Socio che chiede l'indennizzo fornire la prova dell'esistenza degli elementi che valgono a costituire il proprio diritto.

ART. 40 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge vigenti in Italia.